

COPIA

STATUTO DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

"AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.".

La società è a totale capitale pubblico secondo il modello dell'articolo 113, comma 5, lett. c) del Decreto Legislativo 11 agosto 2000, n. 267. Essendo stata a suo tempo costituita in applicazione dell'articolo 22, comma, 3, lett. e) della legge 8 giugno 1990, n. 142, Agno Chiampo Ambiente s.r.l. opera altresì in regime di continuità, ai sensi dell'articolo 113, comma 15 bis del decreto legislativo n. 267/2000, nella gestione dei servizi pubblici che ad essa risultano affidati dagli enti locali soci anche mediante le deliberazioni dei rispettivi Consigli di approvazione dell'oggetto sociale.

Il presente statuto è rispettoso delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (G.U. 26 giugno 2017, n. 147).

Il presente statuto formalizza e riassume le forme di controllo complessivamente esercitate dagli enti locali soci nei confronti di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. e costituisce clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

Articolo 2

La Società ha sede nel Comune di Montecchio Maggiore (VI), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Con delibera dell'assemblea potranno essere istituite o sopresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali, dipendenze, filiazioni, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze site in paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e degli enti partecipanti ed, in particolare, la produzione e la gestione dei seguenti servizi di interesse generale:

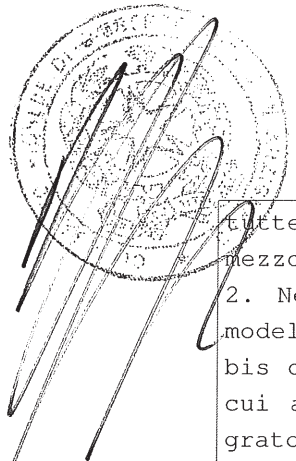
- la gestione dei rifiuti urbani, anche assimilabili, speciali e di tutte le categorie, nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione;

Allegato "A"

Raccolta N. 41984

Repertorio N. 171400

- la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, inclusi il loro recupero, riutilizzo e commercializzazione;
 - la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, e per conto terzi con esclusione espressa di quanto riservato alle libere professioni;
 - la progettazione, la costruzione e la gestione degli ecocentri comunali;
 - l'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti;
 - la costruzione, la realizzazione e la gestione di discariche autorizzate e di impianti di compostaggio, nonché il loro controllo dopo la chiusura;
 - la costruzione, la realizzazione e la gestione di impianti di trattamento e recupero di rifiuti;
 - la promozione e/o la realizzazione e/o la gestione di servizi, impianti, processi industriali e tecnologici inerenti lo smaltimento ed il trattamento di rifiuti;
 - l'organizzazione e la gestione degli altri servizi di igiene ambientale quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) pulizia e spazzamento di aree pubbliche e di uso pubblico, lavaggio strade e fontane e pulizia dei muri;
 - b) pulizia, disotturazione, ispezione di fognature, spurgo pozzi neri, caditoie e pozzetti stradali;
 - c) servizio sgombero neve;
 - d) disinfestazione e derattizzazione;
 - e) bonifica discariche abusive e di aree contaminate da rifiuti, anche speciali, pericolosi;
 - f) cura e manutenzione del verde;
 - g) servizi igienici pubblici anche automatizzati;
 - la gestione di laboratori di analisi chimiche e microbiologiche;
 - l'acquisto, la produzione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione, lo scambio e la cessione di energia elettrica;
 - la produzione, il trattamento, la distribuzione e la gestione di calore;
 - le attività promozionali per la salvaguardia dell'ambiente, le analisi, i controlli, gli studi e le ricerche in campo ambientale;
 - i servizi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione del personale;
 - i servizi di tariffazione ed attività di accertamento dei tributi per i servizi;
 - le attività di autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di adempiere agli scopi societari.
1. bis. Nei limiti in cui ciò è consentito dalla normativa di settore specificamente applicabile al modello di società in house providing, Agno Chiampo Ambiente s.r.l. può svolgere



tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale, anche a mezzo di società da essa direttamente partecipate.

2. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la Società può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati che siano ad essa affidate dai comuni o da altri enti pubblici e/o privati e persone fisiche.

3. La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le autorità dello Stato, la Regione, la Provincia, gli altri enti pubblici e le università e stipula con essi convenzioni ed accordi di programma.

4. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la società, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

5. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113, comma 5, lett. c) e comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, la società può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici o privati.

6. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

7. La società provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società c.d. in house providing.

8. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affida-



mento esclusivamente mediante gara, la Società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla legge. Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare per l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta.

9. La società è tenuta a realizzare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sull'attività principale della società (art. 16, comma 3 T.U partecipate).

10. La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà raccogliere risparmi presso i propri soci tramite acquisizione di altri mezzi finanziari o somme di denaro con obbligo di rimborso, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore al momento del finanziamento.

In tal caso, i finanziamenti fatti dai soci alla Società saranno effettuati a titolo gratuito e in quanto tali non produttivi d'interessi salvo che, dal bilancio della Società, da delibera assembleare o da altri atti, non risultino effettuati ad altro titolo.

Articolo 4

Gli enti locali soci affidano alla Società, come previsto anche dalla Convenzione di coordinamento intercomunale, direttamente i servizi e le attività costituenti l'oggetto sociale e questo al fine di un pieno rispetto dell'art. 113 comma 5° lett. c) del D.lgs. n. 267 del 2000.

Per l'affidamento, i Consigli Comunali dei soci approvano un disciplinare che definisce, in particolare, i servizi affidati, la durata dell'affidamento, gli standard minimi di servizio ed eventuali obiettivi di miglioramento, le modalità di vigilanza e controllo sui servizi.

Articolo 5

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'assemblea.

Articolo 6

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro delle Imprese.

CAPITALE

Articolo 7

La Società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'articolo 113, comma 5°, lett. c) e comma 15 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100. Nel rispetto delle norme di legge ap-



pena ricordate, la quota del capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

Il capitale sociale è fissato in Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero) diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad Euro 1,00 (uno virgola zero zero) o a multipli di Euro 1,00 (uno virgola zero zero).

Le quote sono indivisibili e nel caso di comproprietà di una quota vale quanto disposto dall'art. 2468 del Codice Civile.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 8

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, purché vengano rispettate le condizioni previste dal 1° comma dell'art. 7; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, ai sensi dell'art. 2482-bis del Codice Civile non è necessario il deposito nella sede della società della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale e, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile, delle osservazioni del Collegio Sindacale.

E' attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 del Codice Civile. La deliberazione di emissione dei titoli di debito deve essere verbalizzata da notaio, ed iscritta a cura degli amministratori nel Registro delle Imprese.

Articolo 9

In ogni caso di trasferimento delle partecipazioni, agli altri soci, risultanti dal Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Il presente articolo si applica a tutti i trasferimenti a titolo gratuito ed ai negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, ai contratti di permuta, dazioni in pagamento, esclusi i conferimenti ed i trasferimenti a titolo gratuito a società a capitale interamente pubblico, le costituzioni di pegno ed usufrutto.



Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato



dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

L'efficacia nei confronti della Società dei trasferimenti è comunque subordinata all'accertamento, da parte del consiglio di amministrazione, delle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 7.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

RECESSO

Articolo 10

Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di vincoli che impediscano il trasferimento delle partecipazioni;
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;
- ai soci che non affidano direttamente alla Società i servizi e le attività costituenti l'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 4 del presente statuto;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-



data che deve pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, della quota per la quale il diritto di recesso viene esercitato. Il diritto di recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Articolo 11

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere, entro sei mesi dalla comunicazione fatta alla Società, il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato sulla base degli elementi dell'attivo e del passivo iscritti in bilancio, tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

ESCLUSIONE

Articolo 12

E' escluso il socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2466 del Codice Civile. Nel caso di socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

L'esclusione deve essere approvata dall'assemblea dei soci con apposita delibera, previo parere dell'Assemblea di coordinamento intercomunale, istituita ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro.



Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del precedente articolo 11, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 13

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) le modificazioni del presente statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 14

Hanno diritto di voto coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto depositato al Registro delle Imprese.

In ogni caso il voto compete a ciascun socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 15

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguente;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per



iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguente;
- la menzione dell'eventuale parere del collegio sindacale, se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal Registro delle Imprese.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

La decisione dei soci, adottata ai sensi del presente articolo dovrà essere trascritta, senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un amministratore o da almeno un socio che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima. La relativa documentazione in originale dovrà essere conservata agli atti della Società.

I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il libro delle decisioni dei soci.

ASSEMBLEE

Articolo 16

Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 13 ai punti d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, comunque nel territorio nazionale.

Le convocazioni delle assemblee vengono eseguite mediante comunicazione ai soci dell'avviso contenente l'ordine del giorno spedito a mezzo di raccomandata o di telegramma almeno otto



giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato in tal senso l'organo amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da effettuarsi per iscritto.

Nel Registro delle Imprese dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono. Nei casi previsti al presente articolo la convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo e in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica inviato.

L'avviso di convocazione potrà contenere la fissazione per un altro giorno della seconda adunanza, qualora la prima dovesse andare deserta.

Saranno tuttavia valide le assemblee, anche in assenza di formale convocazione, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sia presente o informato l'organo amministrativo al completo e il collegio sindacale e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dalla stessa assemblea.

Per la redazione del verbale assembleare l'assemblea nominerà un segretario, anche non socio, e, se lo crede del caso, due scrutatori, scegliendoli tra i soci.

Nei casi di cui all'art. 2480 del Codice Civile il segretario sarà scelto nella persona di un Notaio previamente designato dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea può riunirsi mediante videoconferenza tra la sede sociale o il luogo precisato nell'avviso di convocazione e le varie filiali della Società o il domicilio dei soci.

L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'assemblea possa tenersi per videoconferenza, i luoghi dove sarà possibile partecipare alla riunione mediante collegamento video-audio. Presso tali luoghi dovranno essere messi a disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della Società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del presidente della legittimazione degli in-



tervenuti, della validità delle deleghe, nonché la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verbale; verificandosi questi presupposti la riunione si intende tenuta, in ogni caso nel luogo in cui sono presenti il presidente e il segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. A tal fine per ogni filiale o luogo di collegamento verranno nominati due rappresentanti con funzioni di presidente e segretario dell'assemblea locale, i quali, sotto la supervisione del presidente e del segretario dell'assemblea "generale", avranno il compito di verificare la presenza dei soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni e di dare esecuzione alle direttive del presidente dell'assemblea "generale" al quale trasmetteranno apposito verbale firmato. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea "generale" e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal presidente e dal segretario dell'assemblea "generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Articolo 18

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro che rivestano la qualità di socio sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese o che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto depositato al Registro delle Imprese.

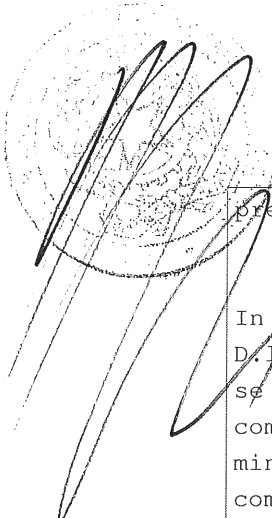
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare a mezzo di delega scritta da altra persona nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Articolo 19

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le maggioranze per essa richieste dall'art. 2479-bis del Codice Civile.

E' richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti le modificazioni del



presente statuto.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20

In coerenza con le disposizioni di cui all'art. 11 c.3 del D.lgs. 175/2016, ragioni di adeguatezza organizzativa, connesse alla tipologia di attività svolta, alla struttura e alla composizione della società, rendono opportuno che l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri. Nel caso in cui tale esigenza venisse meno, la società provvederà a modificare il proprio organo amministrativo secondo quanto disposto dalla normativa con la nomina di un Amministratore Unico.

I componenti dell'Organo Amministrativo e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 281/1997.

Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. La scelta degli amministratori è effettuata assicurando il rispetto dell'equilibrio tra generi, in particolare assicurando che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli espressamente riservati dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzate dall'Assemblea. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, Direttori o Responsabili Amministrativi o Direttori Tecnici, determinandone le funzioni e gli emolumenti.

L'Amministratore Delegato, che il Consiglio di Amministrazione

può nominare tra i suoi componenti, avrà tutti i poteri risultanti dalla delega, con i limiti stabiliti dalla stessa.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori generali o speciali.

Agli Amministratori spetta:

- a) il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;
- b) un compenso determinato dall'Assemblea.

Articolo 21

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo con le modalità stabilite dall'art. 20 del presente statuto.

Nel frattempo il Consiglio decaduto o gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 22

Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli amministratori sono vincolati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile e non possono esercitare, direttamente o indirettamente, attività concorrenti con quelle dell'impresa nè detenere partecipazioni in attività concorrenti con quelle della stessa.

Articolo 23

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di impedimento senza riconoscimento di compensi aggiuntivi in applicazione dell'Art. 11 c. 9 lett. b) T.U. partecipate.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni suppletive sopra citate saranno esercitate dall'amministratore più anziano per età.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

Il Consiglio nomina un Segretario che può essere scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

Articolo 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

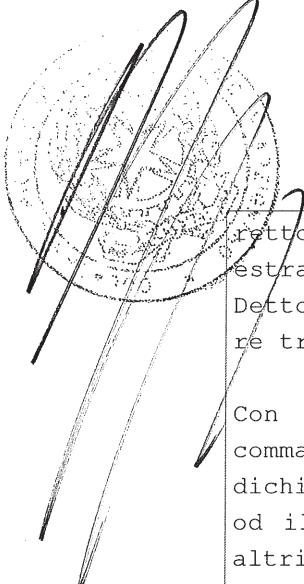
Ogni consigliere dispone di un voto.

I consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che di norma è il Di-



rettore Generale ove nominato, ovvero altro soggetto anche estraneo al Consiglio.

Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma Codice Civile, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario ovvero quando lo richiede un amministratore od il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

In tal caso il consiglio viene convocato dal presidente con avviso - contenente l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza - da inviarsi mediante lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica o telefax con prova del ricevimento al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione di cui sopra dovrà essere effettuata, con telegramma, posta elettronica o telefax, da inviarsi almeno un giorno libero prima della data fissata.

Il consiglio si raduna nella sede della Società od altrove nel territorio nazionale.

Qualora il Consiglio di Amministrazione sia riunito in teleconferenza o in videoconferenza, le sue deliberazioni saranno valide se almeno il presidente e il segretario siano nel medesimo luogo, che sarà considerato come il luogo in cui si è tenuta la riunione, sia certa l'identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale.

Viene considerato validamente costituito il Consiglio nel caso in cui si registri la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i sindaci, anche qualora non siano rispettate le formalità di convocazione sopra previste.

Articolo 26

L'assemblea dei soci delibera il compenso annuo in misura fissa, unica o periodica. Tale compenso sarà valido anche per gli esercizi successivi a quello per il quale è stato deliberato, fino a diversa determinazione dell'assemblea.

Il riparto dei compensi deliberati dall'assemblea, ove questa non vi abbia già provveduto, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione dell'amministratore investito di particolari cariche e/o poteri viene, di volta in volta, determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai componenti l'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle

spese sostenute per ragione del loro ufficio.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Articolo 27

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico è attribuita la rappresentanza della Società verso i terzi ed in giudizio.

Essi rappresentano altresì la Società con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con possibilità di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

La rappresentanza della Società in giudizio e la firma sociale spettano pure, nell'ambito dei poteri rispettivamente attribuiti, all'Amministratore Delegato.

Gli amministratori potranno nominare altresì procuratori ad negotia e mandatari in genere, anche tra i dipendenti della Società, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore Generale, se nominato, il Consiglio di Amministrazione delega i compiti da svolgere, rilasciando anche procura.

DIRITTI DI CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SOCI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI

Articolo 28

Le modalità di controllo nei confronti della Società da parte degli Enti Locali soci ai sensi dell'art. 113, comma 5° lett. c) del D.lgs. n. 267 del 2000, sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti enti locali ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. appena menzionato.

Al fine dell'esercizio da parte degli enti locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- 1) ad inviare, al fine della relativa approvazione, all'Assemblea di coordinamento intercomunale - disciplinata dalla convenzione stipulata tra gli enti locali soci della Società ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000 - il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2) ad inviare, al fine della relativa approvazione, alla predetta Assemblea di coordinamento intercomunale il bilancio di esercizio;
- 3) ad inviare all'Assemblea di coordinamento intercomunale la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2° del Codice Civile appena depositata nella sede della Società;
- 4) ad inviare senza ritardo, anche su richiesta di essa, gli ulteriori atti indispensabili alla Commissione nominata dall'Assemblea di coordinamento intercomunale - ai sensi della sopra ricordata convenzione stipulata tra gli enti locali soci della Società, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 267 del 2000 - al fine della verifica, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di



programmazione approvati dalla Società e dall'Assemblea di coordinamento intercomunale.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene anche al fine di consentire agli enti locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo della Società.

Pertanto, gli atti di cui al precedente n. 1) devono essere trasmessi ed approvati dall'Assemblea di coordinamento intercomunale prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta all'anno, il Presidente e, se eletto, il Direttore Generale della Società espongono apposita relazione, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società, davanti all'Assemblea di coordinamento intercomunale.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente locale il diritto di domandare, sia nell'assemblea della Società sia al di fuori di essa, mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante, informazioni in merito alla gestione dei servizi pubblici da esso affidati alla Società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della Società stessa.

La Società è tenuta a svolgere i servizi pubblici rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (contratti di servizio) aventi contenuti approvati preventivamente dagli enti locali.

Gli amministratori e il collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla Società; a tal fine gli amministratori possono anche convocare l'assemblea della Società al fine di sottoporre alla approvazione degli enti locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della Società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

La Società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti tra coloro che risultino in possesso, fermo il dettato dell'art. 2449 del Codice Civile, del titolo di Revisore Legale.

Le competenze annuali dei membri del Collegio Sindacale sono determinate dall'Assemblea all'atto di nomina.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Nella composizione dell'organo, deve essere assicurato l'equilibrio tra il genere maschile ed il genere femminile, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal Regolamento attuativo D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251. Il rispetto delle quote di genere si applica anche ai



sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Il compenso dell'organo resterà invariato per tutta la durata dell'incarico conferito.

Non possono essere eletti sindaci e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità prevista dalla legge e/o che non possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. Il Collegio Sindacale ha le attribuzioni fissate dalla Legge. Esso deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Il Sindaco che senza giustificato motivo non partecipi, durante un esercizio sociale a due riunioni anche non consecutive del Collegio, decade d'ufficio. Il processo verbale delle riunioni è trascritto nel libro sociale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono altresì intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea nei modi previsti dall'art. 2405 del Codice Civile.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario e sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno presumibilmente non si sarebbe prodotto in presenza di una effettiva e conforme azione di vigilanza.

La revisione legale è affidata al Collegio Sindacale.

BILANCIO E UTILI

Articolo 30

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procederà alla formazione del bilancio a norma di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi ai sensi del precedente articolo 13 entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze relative all'oggetto ed alla struttura della Società lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge.

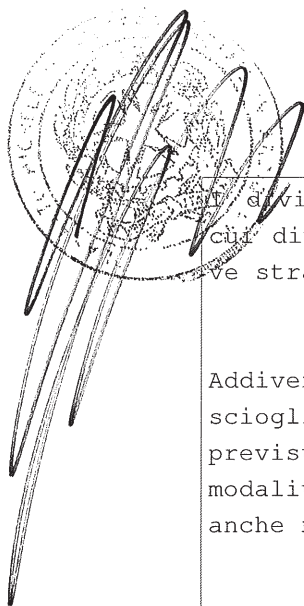
Articolo 31

Gli utili netti, dopo che sia stata prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale fino al raggiungimento dei limiti di cui all'art. 2430 del Codice Civile, verranno ripartiti sulla base della decisione dei soci che approva il bilancio.

Articolo 32

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dall'organo amministrativo entro il termine che verrà fissato dall'organo amministrativo stesso.

Articolo 33



dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore di riserve straordinarie.

SCIoglimento

Articolo 34

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società l'assemblea (con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto) determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i poteri.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 35

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza; la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le risoluzioni sono altresì vincolanti, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

All'arbitro sono altresì devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso l'arbitro giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

RINVIO

Articolo 36

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti.

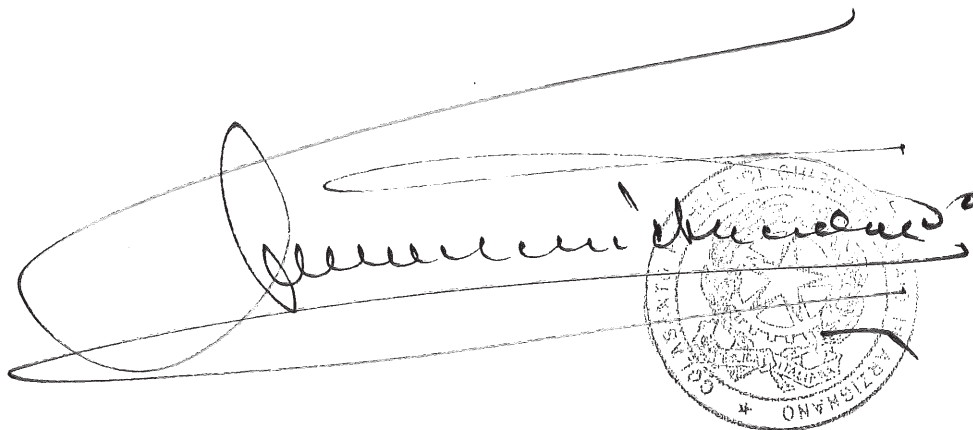
F.TO: ALBERTO CARLETTI

F.TO: MICHELE COLASANTO NOTAIO (Sigillo)



Certifico io qui sottoscritto dott. Michele Colasanto, Notaio residente in Arzignano, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, che la presente copia è conforme al suo originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Arzignano, li 13 marzo 2019

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Michele Colasanto, the notary mentioned in the text. The signature is written over a circular notary seal.



SPAZIO ANNULLATO